



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 8 luglio 2016

Alle Aziende TPL

**Informativa n. 22/16/H.19**

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Agenzia delle Dogane: benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2016.

Rendiamo noto che l'Agenzia delle Dogane con la Nota n°73354 del 22 giugno 2016 (allegato), in materia di agevolazioni sull'acquisto di gasolio a favore degli esercenti attività di trasporto, fa presente che *“per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 1° agosto 2016”*.

A tale riguardo si evidenziano i seguenti punti di interesse:

**- Modalità di compilazione della domanda**

Si comunica che per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2016, è disponibile il software aggiornato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo internet [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it).

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che *“il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla dichiarazione medesima”*. Per le imprese nazionali sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative.

**- Misura dell'importo rimborsabile**

*“In attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la misura del beneficio riconoscibile è pari a: € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2016”*.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



## - **Soggetti aventi diritto al beneficio**

Hanno diritto al beneficio:

- a) *“gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate”;*
- b) *“gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione”;*
- c) *“le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”;*
- d) *“gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone”.*

*“Per ottenere il rimborso dell’importo indicato al paragrafo II), ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano la dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità prescritte nel regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) dal 1° luglio ed entro il sopraindicato termine del 1° agosto 2016”.*

*“Per fruire dell’agevolazione tramite presentazione del Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015”.*

Si evidenzio inoltre che *“a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007; tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, di cui all’art. 1, comma 53, sopra richiamato”.*

## - **Documentazione attestante i consumi**

Quanto, poi, alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che:

- *“gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto”;*
- *“i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante”.*

**- Fattispecie escluse dall'agevolazione**

Nella circolare si rammenta che la Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), all'art.1, co. 645 ha ristretto il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo ed ampliando la precedente esclusione, introdotta dall'art.1, co. 233, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

*“A tal fine nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l'esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l'insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”.*

Al riguardo - specifica l'Agenzia delle Dogane - ribadito che *“sono classificabili come appartenenti alle categorie Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea, per l'individuazione delle nuove categorie escluse, Euro 1 ed Euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (Euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la stessa direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (Euro 2).*

*Tanto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:*

- *veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III;*
- *veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III”.*

**- Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre**

Da ultimo, riporta la nota in oggetto, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012, *“i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2018”.*

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

IL DIRETTORE TPL  
(Livio Ravera)

All.